



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA
TECNICA

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- VISTA** la Decisione N. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
- VISTA** Direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione);
- VISTO** il Decreto Legislativo 19 maggio 2016, n. 85 "Attuazione della direttiva 2014/34/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva";
- VISTO** l'articolo 4 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 "Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.", recante disposizioni al fine di assicurare la pronta "Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti";
- VISTO** il Decreto 22 dicembre 2009 "Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.";
- VISTO** il Decreto 22 dicembre 2009 "Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.";



- VISTA** la Convenzione rinnovata il 5 luglio 2019, e in particolare l'art. 3, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha delegato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza compresa la Direttiva 2014/34/UE sopra citata;
- VISTO** il Decreto di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di certificazione CE, ai sensi della Direttiva 2014/34/UE ATEX, a favore della Società Intercert Italia S.r.l. Group of Mtic, con sede legale in Via Leopardi, 14 – 20123 Milano (MI), emanato da questa Direzione Generale in data **16 luglio 2020**, con **scadenza il 21 luglio 2023**;
- VISTA** la Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017 recante disposizioni relative alla “Presentazione e documentazione relative alle istanze di autorizzazione e notifica degli Organismi di valutazione della conformità con riferimento alla normativa europea di prodotto di competenza esclusiva o primaria del Ministero dello sviluppo economico (MISE)”;
- VISTO** il Decreto ministeriale 21 maggio 2018 recante disposizioni relative ai Contratti di assicurazione degli organismi notificati per talune direttive di prodotto;
- ACQUISITA** la Delibera del 23 luglio 2020 (DC2020UTL039) Prot. DGMCTCNT n. 173796 del 27 luglio 2020 del Comitato Settoriale di Accreditamento AR, operante presso Accredia, con la quale a seguito dell'incorporazione per fusione dello scopo di Accreditamento dell'Organismo **Intercert Italia S.r.l. – Group Of Mtic** – viene trasferita la titolarità dell'Accreditamento nel certificato di accreditamento n. 112/B alla società **Mtic Intercert S.r.l.** in scadenza il **18 dicembre 2023** a far data dal **30 settembre 2020**, per lo svolgimento delle attività, ai sensi della Direttiva 2014/34/UE ATEX;
- ACQUISITA** l'istanza della Società **Mtic Intercert S.r.l.** – prot. DGMCTCNT n. 0252068 del 2 novembre 2020 volta ad ottenere l'aggiornamento del decreto di autorizzazione del 21 luglio 2020 per effetto dell'incorporazione per fusione dello scopo di Accreditamento dell'Organismo **Intercert Italia S.r.l. – Group Of Mtic** per lo svolgimento delle attività di certificazione CE, ai sensi della Direttiva 2014/34/UE;
- ACQUISITA** la documentazione richiesta dagli artt. 2 e 3 della Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017 prot. DGMCTCNT n. 0252068 del 2 novembre 2020;



VALUTATA completa e conforme alla citata Direttiva la documentazione inviata dalla società, unitamente all'istanza di rinnovo;

ACQUISITE agli atti, prot. DGMCTCNT n. 0252068 del 2 novembre 2020, le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con le quali, i soggetti di cui all'art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 dello stesso Decreto Legislativo e fatti salvi gli esiti della consultazione della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA);

RITENUTO di poter procedere all'aggiornamento a seguito dell'incorporazione per fusione dello scopo di Accreditamento e ferme restando tutte le disposizioni di cui al Decreto di autorizzazione del 21 luglio 2020, in materia di attrezzature a pressione, a favore della società **Mtic Intercert S.r.l.**;

VISTA la legge 6 febbraio 1996, n. 52, *“Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994”* e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione sono a carico degli organismi istanti;

VISTO l'art. 30, comma 4 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, che stabilisce che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea, sono a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2016 di individuazione delle tariffe per i servizi resi dal Ministero dello Sviluppo Economico agli organismi di valutazione della conformità nell'ambito delle Direttive europee di prodotto delegate all'Organismo nazionale di accreditamento;

ACCERTATO l'avvenuto pagamento della tariffa di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2016 citato;



DECRETA

Art. 1

1. L'autorizzazione del 16 luglio 2020, a nome della società **Intercert Italia S.r.l. – Group Of Mtic** ad esercitare attività di certificazione CE, ai sensi della Direttiva 2014/34/UE è da intendersi rilasciata, a far data dal **30 settembre**, alla società **“Mtic Intercert S.r.l.”** (P.IVA 00862210150), con sede legale in Via Giacomo Leopardi, 14 - 20123 Milano (MI) autorizzata ad effettuare l'attività di certificazione CE, ai sensi della Direttiva 2014/34/UE per i prodotti:
 - Gruppo di Apparecchi II, Categoria 1, 2 e 3 (Gas e polveri)
 - Apparecchi elettrici e non elettrici - Dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione – Componenti – Sistemi di Protezione.
2. La Società è autorizzata ad operare per i seguenti moduli:
 - Allegato III - Modulo B (Esame UE del Tipo)
 - Allegato IV - Modulo D (Garanzia qualità del Processo di produzione)
 - Allegato V - Modulo F (Conformità al Tipo con Verifica su Prodotto)
 - Allegato VI - Modulo C1 (Conformità al Tipo con Prove sotto Controllo ufficiale)
 - Allegato VII - Modulo E (Garanzia Qualità del Prodotto)
 - Allegato IX - Modulo G (Verifica sull'Unità)
 - Ricevimento del Fascicolo Tecnico Art. 13 comma 1 punto b) sottopunto ii)
3. L'Organismo è tenuto a svolgere l'attività di cui al precedente comma conformemente alle disposizioni contenute nell'articolo 29 della Direttiva 2014/34/UE.

Art. 2

1. Restano salve tutte le altre disposizioni contenute nel citato decreto del 16 luglio 2020



Art. 3

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato ed è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico (www.mise.gov.it, sezione “*Mercato e consumatori*”, menù “*Normativa tecnica*”, sottomenù “*Organismi di valutazione delle conformità*”, alla voce “*Prodotti ATEX*”).
2. L'efficacia del provvedimento decorre dalla notifica dello stesso al soggetto destinatario

ROMA

IL DIRETTORE GENERALE
(*Avv. Loredana Gulino*)

R.T./A.d'A.